



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 Del 30 aprile 2014

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSALLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, RONCO SCRIVIA E VOBIA PER L'ESPLETAMENTO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEI SERVIZI SOCIALI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

L'anno duemilaquattordici oggi trenta del mese di aprile , alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
3. STRATA Renato	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere		X
5. GHIO Riccardo	Consigliere	X	
6. TORRIGINO Luigi	Consigliere	X	
7. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
8. MASSA Massimo	Consigliere		
9. MERETA Marco	Consigliere	X	
10. BESIO Eugenio	Consigliere		X
11. CARTASSO Roberta	Consigliere	X	
12. LANGE Luigi	Consigliere	X	
13. MASSARINO Davide	Consigliere		X
		10	3

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dr. Stefano Fedeli accertata la regolarità dell'Adunanza il **Ing. Bartolomeo Venzano** , in qualità di **Sindaco** e Presidente, dichiara aperta la Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Regione Liguria ha emanato in data 24 maggio 2006 la Legge Regionale n. 12 recante “Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari” intesa a regolamentare l'erogazione integrata dei servizi alla persona, definendo all'art. 6 i requisiti territoriali e demografici dell'associazionismo comunale relativo all'espletamento degli stessi;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato art. 6, a far data dal 1 gennaio 2007 il Distretto Sociale n. 51, costituito dai Comuni di Ronco Scrivia, Isola del Cantone e Vobbia, e il Distretto Sociale n. 52 costituito dai Comuni di Busalla e Crocefieschi, si sono associati per l'espletamento congiunto dei servizi sociali, costituendo un unico Ambito Territoriale Sociale denominato Ambito Territoriale Sociale n. 37, stipulando idonea Convenzione;

DATO ATTO che in attesa di procedere al perfezionamento di nuovi strumenti convenzionali per la gestione congiunta dei servizi sociali si rende necessario procedere ad una proroga della convenzione costitutiva dell'ATS n. 37;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di prorogare al 30 giugno 2014 la validità della convenzione descritta in premessa e stipulata tra i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia per l'espletamento congiunto delle funzioni proprie dei servizi sociali attraverso l'Ambito Territoriale Sociale n. 37; con composta di n. 23 articoli e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BUSALLA, CROCEFIESCHI, ISOLA DEL CANTONE, RONCO SCRIVIA E VOBBIA PER L'ESPLETAMENTO CONGIUNTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEI SERVIZI SOCIALI ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 37

L'anno duemila dieci addì del mese di

TRA

Il Comune di Busalla, rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Mauro Valerio Pastorino, nato a Busalla il 07.03.1945, domiciliato per il presente atto presso il medesimo Comune, con sede in Busalla, piazza Macciò, 1, C.F.80007490107 ed autorizzato alla presente Convenzione con deliberazione consiliare n.11 del 27 .03.2007

e

Il Comune di Crocefieschi, rappresentato dal Sindaco pro tempore , nato a il , domiciliato per il presente atto presso il medesimo Comune, con sede in Cro cefieschi, Piazza IV Novembre, 2, C.F. 00866560105 ed autorizzato alla presente Convenzione con deliberazione consiliare n. 9 del 27.03.2007

e

Il Comune di Isola del Cantone, rappresentato dal Sindaco pro tempore , nata a il , domiciliata per il presente atto presso il medesimo Comune con sede in Isola del Cantone, Piazza Vittorio Veneto, 8, C.F. 00563890102 ed autorizzato alla presente Convenzione con deliberazione consiliare n. 13 del 10.05.2007

e

Il Comune di Ronco Scrivia, rappresentato dal Sindaco pro tempore sig. Simone Franceschi, nato a Genova il 29.02.1976, domiciliato per il presente atto presso il medesimo Comune, con sede in Ronco Scrivia , Corso Italia, 7, C.F.00705520104 ed autorizzato alla presente Convenzione con deliberazione consiliare n 4 del 15.03.2007

e

Il Comune di Vobbia, rappresentato dal Sindaco pro tempore , nato a il , domiciliato per il presente atto presso il medesimo Comune, con sede in Vobbia, Via Capoluogo, 29, C.F.00903710101 ed autorizzato alla presente Convenzione con deliberazione consiliare n. 9 del 28.03.2007

PREMESSO

Che, ai sensi dalla Legge Regionale n. 12/2006, recante:“Promozione del sistema integrato dei servizi sociali e sanitari”, i Comuni facenti parte dei Distretti Sociali n. 51 (Ronco

Scrivia, capofila, Isola del Cantone e Vobbia) e n. 52 (Busalla, capofila, e Crocefieschi) hanno deciso di espletare in forma associata le funzioni inerenti i servizi sociali, attraverso la costituzione di un unico Ambito Territoriale Sociale;

che tale decisione è stata perfezionata nella Conferenza tenutasi il 15 dicembre 2006 del costituendo l'Ambito Territoriale Sociale n.37 e comunicata alla Conferenza della ex Zona 3 Genovese del 2 dicembre 2006, e dalla stessa recepita;

che, a seguito di tale decisione, i Comuni convenzionati hanno provveduto a stipulare idonea Convenzione di durata triennale;

che tale Convenzione, essendo decorsi i termini di validità, deve essere rinnovata, accogliendo le modifiche, che attraverso i tre anni di applicazione sono apparse necessarie ai Comuni consociati;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1

Premessa

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ne costituiscono il primo patto.

Art. 2

Costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale

1. Con la presente convenzione viene costituito l'Ambito territoriale Sociale tra i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia. Il Comune di Busalla svolge le funzioni di Comune Capofila.

Art.3

Oggetto e finalità della convenzione

1. Oggetto della convenzione è la programmazione e la gestione in forma associata delle funzioni inerenti i servizi sociali da espletarsi nei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, attraverso la costituzione dell'Ambito Territoriale Sociale.

Art. 4

Durata della convenzione

1. La presente convenzione, salvo diversa prescrizione regionale, ha durata triennale dalla sua stipula .

Art.5

Recessione dalla Convenzione

1. n caso di recessione dall'associazione dell'Ambito, la parte interessata dovrà comunicare la sua intenzione a mezzo lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno sei mesi. Del recesso sarà data immediatamente comunicazione ai competenti uffici regionali per gli opportuni provvedimenti. Tale procedura dovrà essere utilizzata anche nei casi di modifica del vigente assetto normativo.

2. Il Comune facente parte dell'Ambito territoriale Sociale che, pur senza adeguato motivo, non contribuisca al pagamento delle somme poste a proprio carico, potrà essere escluso dall'Ambito stesso.

Art. 6

Funzioni dell'Ambito Sociale Territoriale

1. L'Ambito Territoriale Sociale costituisce il territorio ove i Comuni limitrofi si associano, per programmare e gestire in forma associata l'organizzazione dei servizi sociali di base.

Esso garantisce l'accesso alla rete locale di interventi e servizi sociali attraverso la costituzione presso tutti i Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Sportelli di Cittadinanza, con orari di apertura definiti dalla Conferenza di Ambito, in modo tale da garantire a tutti i cittadini residenti la possibilità di accesso ai servizi sociali.

2. L'Ambito Territoriale Sociale provvede alla erogazione di prestazioni sociali di base, alla informazione, alla consulenza, al servizio sociale professionale, al servizio di assistenza domiciliare, al sostegno socio-educativo, alla consulenza psicologica e all'aiuto personale e familiare attraverso l'Unità Operativa Multiprofessionale.

3. L'Ambito Territoriale Sociale garantisce l'accesso dell'utenza attraverso cinque poli d'accesso, situati presso i Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia, i cui orari di apertura sono definiti dalla Conferenza d'Ambito.

Art. 7

Conferenza d'Ambito

1. La rappresentanza dell'Ambito Territoriale Sociale è affidata alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Intercomunale d'Ambito, definita Conferenza d'Ambito, che elegge a maggioranza assoluta il Presidente con compiti di coordinamento della Conferenza stessa; nei rapporti verso terzi la rappresentanza dell'Ambito sarà esercitata dal suo presidente.

2. La Conferenza ha sede presso il Comune di Busalla, che è Comune capofila di Ambito, ed è composta dai Sindaci, o dagli Assessori delegati dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia.

3. La Conferenza d'Ambito stabilisce le linee di indirizzo per l'organizzazione e il funzionamento dei Servizi Sociali dell'Ambito, nel rispetto delle linee stabilite dalla normativa vigente in materia, e secondo i principi della:

- sussidiarietà, che comporta l'adeguato utilizzo delle risorse istituzionali;
- adeguatezza delle prestazioni sociali;
- ricomposizione di funzioni omogenee in capo ad un livello istituzionale, che ne consenta l'esercizio nel rispetto delle norme regionali e nazionali;
- differenziazione delle funzioni in termini di equità e sostenibilità.

4. La Conferenza d'Ambito svolge le seguenti funzioni:

- elegge a maggioranza assoluta il Presidente;
- nomina il Coordinatore d'Ambito e l'unità amministrativa che effettua l'istruttoria dei documenti contabili e amministrativi;-
- approva le proposte di organizzazione dei servizi in forma associata;
- approva il bilancio di previsione e il rendiconto relativo ai servizi gestiti in forma associata, rispettivamente entro i seguenti termini: il 31 dicembre dell'esercizio precedente, e il 30 giugno per il rendiconto dell'anno precedente;
- approva il piano delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale;
- esamina ogni questione ritenuta di interesse comune;
- verifica annualmente lo stato di attuazione della programmazione e degli obiettivi dei servizi d'Ambito, apportando, se necessario, modifiche e aggiornamenti;

- decide sulle eventuali variazioni da apportare nel corso dell'anno, su richiesta motivata del Coordinatore di Ambito, alle previsioni contabili del servizio;
- approva annualmente la quantificazione delle risorse necessarie per l'esercizio successivo, stabilendo, preventivamente le quote di partecipazione di ogni singolo Comune e a consuntivo l'indicazione definitiva delle quote di spesa a carico dei Comuni;
- promuove l'uso integrato e coordinato delle risorse, delle strutture e dei servizi presenti nei territori comunali al fine di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a tutta la popolazione residente nel territorio dell'Ambito.

5. Fanno parte della Conferenza d'Ambito in qualità di referenti tecnici: il Coordinatore di Ambito e l'amministrativo con compiti di verbalizzante. In base a quanto previsto nell'OdG possono essere invitati a partecipare alla Conferenza i responsabili dei servizi finanziari dei Comuni facenti parte dell'Ambito.

Art. 8

Presidente della Conferenza d'Ambito

1. In caso di impedimento o di assenza il Presidente della Conferenza di Ambito è sostituito dal Sindaco del Comune con maggior numero di abitanti.

Al Presidente compete:

- la convocazione della Conferenza stessa;
- la promozione della comunicazione tra i Comuni dell'Ambito;
- l'essere riferimento istituzionale del Coordinatore d'Ambito, delle cui competenze e risorse personali si avvale per istruire e predisporre documentazioni, relazioni, piani e progetti da sottoporre alla Conferenza di Ambito.

Art. 9

Convocazione della Conferenza d'Ambito

1. La Conferenza d'Ambito si riunisce, di norma, con cadenza mensile, oltre che per approvare il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione.
2. La Conferenza d'Ambito si riunisce inoltre tutte le volte che Presidente della Conferenza d'Ambito lo ritenga necessario per trattare argomenti di competenza della Conferenza.
3. La convocazione è disposta dal Presidente della Conferenza d'Ambito anche quando lo richieda almeno uno degli Enti convenzionati.
4. La Conferenza d'Ambito è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
5. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno cinque (5) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le convocazioni sono inviate via fax alle sedi dei Comuni.
6. Nei casi di urgenza la Conferenza d'Ambito può essere convocata ventiquattro ore prima dell'adunanza, con medesima modalità di comunicazione, recante in sintesi gli argomenti da trattare.
7. Almeno ventiquattro ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Comune sede d'Ambito a disposizione dei Comuni. La presente disposizione non si applica ai casi d'urgenza di cui al comma 6 del presente articolo.

Art. 10

Funzionamento della Conferenza

1. La seduta della Conferenza d'Ambito è valida con la presenza di almeno tre rappresentanti dei Comuni della Conferenza d'Ambito.

2. Le votazioni avvengono per appello nominale, salvo per le votazioni concernenti persone che sono effettuate con scrutinio segreto. Le deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 11 **Commissioni consultive**

1. Per lo studio di determinate materie e di iniziative afferenti le attività dell'Ambito, la Conferenza d'Ambito può costituire commissioni consultive inserendovi, se opportuno, anche esperti esterni.

2. Nei provvedimenti di nomina sono specificati gli obiettivi delle commissioni e le condizioni regolanti la loro opera.

Art. 12 **Coordinatore d'Ambito**

1. La Conferenza di Ambito per il coordinamento organizzativo e programmatico delle attività sociali proprie dell'Ambito stesso si avvale di un assistente sociale con comprovate competenze in materia, che nominato dalla Conferenza stessa ha il ruolo di Coordinatore di Ambito.

2. Il Coordinatore d'Ambito che svolge le funzioni inerenti il coordinamento operativo delle attività dell'Ambito Territoriale Sociale, e ha le seguenti competenze:

- è responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, nell'ambito dei programmi definiti dalla Conferenza d'Ambito;

- è referente della Conferenza di Ambito ed in particolare del suo Presidente, di cui recepisce le direttive;

- è responsabile tecnico per la elaborazione della programmazione propria dell'Ambito e provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza d'Ambito, cui relaziona periodicamente sul funzionamento e l'efficacia del servizio;

- promuove lo sviluppo dell'Ambito ed è diretto responsabile delle attività svolte, anche in regime di convenzione;

- adotta le misure necessarie per realizzare un'effettiva interconnessione tra tutte le strutture ed i servizi comunali interessate alla gestione associata dei servizi;

- collabora alla formulazione di protocolli operativi verificandone l'attuazione a livello locale;

- cura i rapporti con la popolazione favorendo la diffusione di idonea informazione;

- favorisce le istanze partecipative del volontariato e della cittadinanza in genere e l'utilizzo consapevole delle risorse;

- è dotato di autonomia gestionale nell'ambito degli indirizzi e delle direttive ricevute;

- è responsabile della gestione del Fondo d'Ambito, inserito nel Bilancio del Comune capofila di Ambito;

- elabora la proposta di documento finanziario di riepilogo preventivo e consuntivo, contenente i movimenti contabili da sostenere e sostenuti per ciascuno dei servizi gestiti in forma associata, mettendo in evidenza il contributo regionale e quello dei Comuni di Busalla, Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia e lo trasmette alla Conferenza di Ambito;

- adotta atti e provvedimenti amministrativi concernenti l'Ambito Territoriale Sociale, secondo quanto disposto dalla presente convenzione, compresi tutti gli atti che impegnano il servizio verso l'esterno, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità, in via esclusiva, per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo;

- è responsabile dell'intero procedimento per il rilascio delle autorizzazioni concernenti gli interventi propri dell'Ambito; ferma restando tale responsabilità, il coordinatore può individuare all'interno dell'Unità Operativa Multiprofessionale altri responsabili di procedimento, assegnando la responsabilità di fasi sub-procedimentali per gli adempimenti istruttori, continuando peraltro ad esercitare diretta attività di sovrintendenza e coordinamento; è possibile attribuire al responsabile di procedimento anche competenza ad adottare il provvedimento finale;
- convoca gli incontri dell'Unità Operativa Multiprofessionale;
- ha diritto di accesso agli atti e ai documenti detenuti dai Comuni associati utili per l'esercizio delle funzioni proprie dell'Ambito;
- fa parte della Segreteria Tecnica;
- fa parte del Comitato Distrettuale;
- partecipa alla Conferenza dei Sindaci di Ambito.

Art. 13

Unità Operativa Multiprofessionale

1. L'Unità Operativa Multiprofessionale d'Ambito (OUM) è composta da un assistente sociale coordinatore, tre assistenti sociali, due psicologhe e un'amministrativa .
2. L'Unità Operativa Multiprofessionale per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ambito si avvale dell'operato di altre figure professionali e nello specifico di cinque assistenti domiciliari, di cui tre in convenzione, e di una seconda amministrativa.
3. L'UOM si riunisce periodicamente per la programmazione, la verifica e la valutazione delle attività d'Ambito.
4. I membri dell'UOM, e le figure professionali di cui la stessa si avvale, operano indistintamente nel territorio dei cinque Comuni facenti parte dell'Ambito Sociale stesso, secondo criteri operativi definiti in sede di Conferenza d'Ambito e nel Piano d'Ambito Territoriale Sociale.
5. Il succitato personale nell'espletamento delle attività proprie dell'Ambito utilizza mezzi e strumenti messi a disposizione dai Comuni consociati per l'espletamento delle funzioni inerenti.

Art. 14

Piano d'Ambito Territoriale Sociale

1. Il Piano di Ambito Territoriale Sociale è lo strumento della programmazione locale della rete dei servizi sociali di base. Il piano è predisposto dalla UOM in base ai bisogni dell'Ambito, tenuto conto delle indicazioni e degli obiettivi del Piano di Distretto SocioSanitario e del Piano Sociale Integrato regionale.
 2. Il Piano di Ambito è approvato annualmente dalla Conferenza d'Ambito, entro il 15 dicembre di ogni anno, con intesa o accordo di programma ed ha valore per l'annualità successiva.
- In esso sono indicati:
- gli obiettivi di politica sociale da perseguire nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - la rete dei servizi e degli interventi promossi e attivati dai Comuni facenti parte dell'Ambito e le loro modalità di coordinamento;
 - i servizi e gli interventi propri dell'Ambito Territoriale Sociale volti a garantire l'espletamento e l'attivazione degli interventi correlati ai servizi sociali di base, e i progetti innovativi che si intendono attivare, nonché la previsione delle risorse economiche ed umane necessarie per la loro realizzazione;
 - l'indicazione delle modalità di utilizzo del finanziamento regionale e di quello dell'Ambito;

- la determinazione di eventuali ulteriori livelli di assistenza e le risorse messe a disposizione a tale scopo dagli Enti locali;
- l'individuazione dei soggetti gestori delle attività e gli strumenti utilizzati per l'affidamento della gestione;
- gli strumenti individuati per il monitoraggio in itinere del Piano stesso;
- le modalità di effettuazione della valutazione consuntiva.

Art. 15

Modalità gestionali delle attività di Ambito

1. Per la concreta attuazione delle funzioni proprie dell'Ambito Sociale con la presente Convenzione i Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia conferiscono al Comune di Busalla, in qualità di capofila d'Ambito, l'autorizzazione a svolgere tutte le attività, le funzioni e i servizi necessari per il perseguimento degli scopi stabiliti dalla Convenzione stessa.
2. Tutti gli interventi, gli atti, le procedure i rapporti giuridici ed i provvedimenti conseguenti e necessari alla operatività della gestione sono adottati dal Comune capofila, secondo la propria disciplina interna, in nome e per conto della gestione associata.

Art. 16

Sistema di finanziamento dei servizi sociali

1. Alla realizzazione e alla gestione dei servizi sociali concorrono i finanziamenti dei Comuni, della Regione, dello Stato, della Provincia e la compartecipazione dei cittadini alle prestazioni sociali, definita in base al Regolamento ISE.

- a) A carico dei Comuni sono poste le spese per l'attivazione delle prestazioni sociali derivanti dalla legge n. 328 /2000 e dalla succitata legge regionale n. 12/2006, relative ai livelli essenziali di assistenza. I Comuni concorrono in maniera sussidiaria alla realizzazione e alla gestione dei servizi sociali, riservando il trasferimento regionale, cui concorrono il Fondo Regionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, e gli eventuali trasferimenti finalizzati provenienti da altri Enti, all'esclusivo finanziamento di interventi e servizi. Tale modalità troverà definizione nel Piano d'Ambito Territoriale Sociale di cui al precedente
- b) La Regione attraverso il Fondo Regionale per le Politiche Sociali e il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali concorre in termini sussidiari e solidaristici a cofinanziare le attività propri dei Comuni di cui al presente articolo, per garantire equilibrio e sostenibilità della rete assistenziale su tutto il territorio regionale;
- c) Enti vari che attraverso trasferimenti finalizzati concorrono a finanziare la realizzazione e la gestione dei servizi sociali erogati dall'Ambito Territoriale Sociale;
- d) i cittadini residenti nel territorio dell'Ambito che usufruiscono delle prestazioni sociali agevolate previste dal Regolamento ISE, e proprie dei servizi sociali, concorrono alle spese tramite la loro compartecipazione economica che prevede il trasferimento delle quote poste a carico e l'inclusione delle stesse in apposito capitolo di bilancio del Comune capofila.

2. Le quote annuali che i Comuni facenti parte dell'Ambito dovranno trasferire al Comune di Busalla in qualità di capofila, così come definite nell'annuale Piano d'Ambito, saranno calendarizzate come segue:

- 50% al 15 maggio dell'esercizio in corso;

- 45% al 15 novembre dell'esercizio in corso;
 - saldo dell'esercizio precedente al 30 giugno dell'anno successivo, a consuntivo.
3. Il Comune di Busalla provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio le risorse in entrata e gli interventi in uscita secondo quanto disposto dalla Conferenza d'Ambito.
 - 4 I Comuni di Crocefieschi, Isola del Cantone, Ronco Scrivia e Vobbia provvederanno ad iscrivere nei propri bilanci in idonei interventi di spesa gli oneri di loro competenza.
 5. Eventuali spese straordinarie, non previste dal Piano d'Ambito, tali da apportare all'assetto del Bilancio previsionale una seppur minima modifica nella ripartizione delle spese a carico dei Comuni dell'Ambito, dovrà essere preventivamente comunicata in sede di Conferenza d'Ambito e da essa deliberata.

Art. 17

Struttura del Bilancio di Ambito

1. Il preventivo e il rendiconto della gestione d'Ambito è costituito dalle seguenti voci:

a) Voci di entrata:

- contributo Regionale;
- oneri a carico dei Comuni facenti parte dell'Ambito;
- quote di compartecipazione degli utenti per accesso a prestazioni sociali agevolate;
- trasferimenti da Enti;

b) Voci di spesa

- . spese per il personale;
- spese per acquisto beni;
- spese per servizi ed altri interventi;
- spese generali ed amministrative;
- spese di gestione.

2. Il bilancio di previsione redatto dal Comune capofila ed approvato dalla Conferenza di Ambito deve obbligatoriamente contenere l'indicazione dei trasferimenti regionali e gli oneri a Carico dei Comuni associati.

3. I Comuni dell'Ambito provvedono a redigere i propri bilanci di previsione e ad iscrivere nei propri bilanci le risorse in entrata e gli interventi in uscita in esecuzione di quanto deliberato dalla Conferenza di Ambito.

4. Il Comune di Busalla provvederà ad iscrivere nel proprio bilancio idonei capitoli in entrata ed in uscita le medesime previsioni.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno il Comune capofila trasmetterà alla Conferenza di Ambito il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.

6. Sulla base delle indicazioni del Comune capofila la Conferenza d'Ambito provvederà ad approvare il rendiconto della gestione dell'Ambito Territoriale Sociale e a trasmetterlo in copia ai Comuni.

Art. 18

Inserimenti in struttura

Minori

1. Per le spese derivanti dall'inserimento in struttura di minori oggetto di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, il contributo di spesa posto a carico dell'ATS n. 37 è pari al 50% della spesa totale.

2. La eventuali spese derivanti dall'inserimento in struttura di minori non oggetto di provvedimento dell'A.G. sono imputabili unicamente al bilancio del Comune di residenza.

3. Gli eventuali trasferimenti regionali finalizzati al sostegno alle spese derivanti dagli inserimenti di minori in struttura, per quanto attiene quelle relative a minori oggetto di

provvedimento dell'A.G., tenuto conto della modalità di compartecipazione alle spese di Comuni e ATS n. 37, sono da tali soggetti incamerati con una percentuale simile a quella della compartecipazione.

Adulti

4. Le eventuali spese derivanti dall'inserimento di donne vittime di violenza, sole o con minori, gravano esclusivamente sul bilancio dell'ATS n. 37.

5. Grava sul bilancio dell'ATS n. 37 anche la eventuale compartecipazione alle spese derivanti dal ricovero di adulti in struttura per il periodo definito di "sollevio" e della durata massima di giorni 30.

6. Per quanto attiene la eventuale compartecipazione alle spese di ricovero successive a tale periodo essa grava sul Comune di residenza, mentre l'ATS, nei soli casi per i quali, già prima del ricovero era in atto l'erogazione di contributi economici a sostegno del reddito, se se ne ravvisa la necessità, prosegue in tale erogazione.

Anziani

7. Gravano sul bilancio dell'ATS n. 37 le eventuali spese di compartecipazione derivanti dal ricovero in struttura del periodo definito di "sollevio" e della durata massima di giorni 30.

8. Le eventuali spese derivanti dalle altre tipologie di ricovero gravano sui Comuni di residenza.

Art. 19 Emergenze abitative

1. Le spese derivanti da urgenti e provvisorie sistemazioni abitative a seguito di procedura di sfratto di adulti, anziani e famiglie, nell'ambito di progetti condivisi, gravano sia sul bilancio dell'ATS n. 37 (fino ad un massimo di € 1.500,00 per ogni singolo evento), che su quello dei Comuni di residenza.

2. I Comuni si impegnano altresì a sostenere e a favorire l'ATS nella individuazione e nella fruizione di due o più unità abitative, anche private, da destinarsi, in base a criteri d'accesso predefiniti, all'accoglienza di adulti, anziani e famiglie che trovandosi in situazione di emergenza abitativa abbiano i requisiti progettuali per accedere provvisoriamente a tali alloggi.

Art. 20 Interventi ex Legge 104/92

1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 sono di esclusiva competenza dei Comuni di residenza le spese derivanti dall'applicazione della Legge n. 104/92 in materia di frequenza scolare, quali l'assistenza scolastica e il trasporto scolastico.

2. L'ATS n 37 mantiene funzioni amministrative relative all'affidamento del servizio (se esternalizzato) e al controllo dello stesso nell'ambito di un più generale progetto assistenziale individualizzato e rivolto ai singoli fruitori del servizio.

Art 21

Sostituzioni del personale operante nell'ATS n. 37

1. Per il personale assente per lungo periodo per il quale si ravvisa la necessità di procedere a sostituzione parziale o totale vengono individuate condivise modalità di sostituzione ai sensi della normativa vigente. Le spese derivanti da tali sostituzioni gravano sia sui bilanci comunali che sul bilancio dell'ATS n. 37 con le modalità che verranno via via individuate in relazione ad ogni singolo caso.

Art. 22
Spese

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della presente convenzione, ed in genere tutti gli oneri previsti saranno suddivisi in misura uguale tra tutte le parti.

Art. 23
Disposizioni finali

1. Con la presente convezione si conferma la validità degli atti e dei provvedimenti inerenti per la organizzazione e la gestione degli interventi e dei servizi propri dell'Ambito Territoriale Sociale, assunti nel periodo antecedente alla stipula della Convenzione stessa e che vengono qui come tali espressamente richiamati.

2. Nel caso di disdetta della presente convenzione, o comunque di cessazione dell'appartenenza all'associazione, le parti provvederanno alla definizione e alla liquidazione dei rapporti in corso in conformità alle disposizione in essa contenute, avvalendosi della struttura amministrativa del Comune capofila.

3 .Qualora la Regione Liguria, in corso di validità della presente convenzione, provveda a definire linee programmatiche che apportino sostanziali modifiche a quanto stabilito dal presente atto, esse saranno recepite previa deliberazione dell'organo comunale competente.

4. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente convenzione si rimanda alla normativa vigente in materia.

5. La presente convenzione è composta da n. 23 articoli ed è sottoscritta in forma di scrittura privata in duplice originale in data odierna presso il Comune capofila di Busalla, alla presenza dei Rappresentanti degli Enti sottoscrittori.

Letto, approvato, sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Busalla _____

Il Sindaco del Comune di Crocefieschi _____

Il Sindaco del Comune di Isola del Cantone _____

Il Sindaco del Comune di Ronco Scrivia _____

Il Sindaco del Comune di Vobbia _____

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Anna Barbieri

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Clotilde De Rege

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Busalla, lì 25-02-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Clotilde De Rege

Copia conforme all'originale

Busalla, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma2, T.U.O.EE.LL./2000;

Busalla, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE